



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98) PER STUDENTI E DIPLOMATI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

tra:

L'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci s.n.c., C.F./P.I. 80006960662, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla **DIRETTRICE, prof.ssa Maria D'ALELIO**, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Accademia, quale soggetto promotore

e

L'Azienda _____, con sede legale in _____
via _____ n. _____, partita iva
_____, rappresentata da
_____, quale soggetto ospitante,

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dal D.P.R. 10.10.1996, dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, nonché dall'art. 11 del D.L.13.08.2011 n. 138, convertito nella L. 07.09.2011 n. 148;
- che l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento, sia curriculari che post-diploma, presso le aziende;
- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n. 1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, curriculari e post-diploma, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

1.2 In forza della normativa testé citata gli studenti dell'Accademia potranno svolgere tirocini curriculari per un durata non superiore a dodici mesi.

Ai sensi dell'art.11 del D.L. 13.08.2011 n. 138, i neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila potranno effettuare periodi di tirocinio e stage post diploma, per la durata massima di 6 mesi, a condizione che l'attività inizi non oltre i 12 mesi successivi al termine degli studi.

1.3 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Azienda mette a disposizione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Azienda ospitante, con compiti di illustrazione e formazione; l'Azienda indicherà il responsabile dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Azienda non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal tutore per il tirocinio, designato dall'Accademia di Belle Arti in veste di responsabile didattico - organizzativo (che sottoscrive anche il progetto formativo) e da un tutor indicato dall'Azienda (responsabile aziendale).

2.3 Per ciascun tirocinante verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutore del tirocinio presso L'Accademia di Belle Arti e del tutor aziendale; c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con riferimento particolare alla necessaria coerenza fra le attività oggetto di tirocinio e d il percorso didattico formativo in atto presso la Istituzione di provenienza; d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e) i tempi di presenza in Azienda; f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Azienda ospitante ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Azienda ospitante, dall'Accademia e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dall'Azienda, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa.

Art.3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Il tirocinio avrà la durata specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede, relativo ad ogni tirocinante, in conformità alla normativa vigente.



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

- La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98 e dall'art. 11 del D.L.13.08.2011 n. 138, convertito nella L. 07.09.2011 n. 148. Parimenti per i tempi di permanenza negli stabilimenti aziendali (impegno orario del tirocinante).

3.2 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Azienda ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- nel caso in cui il progetto superi la durata di tre mesi, la Direzione dell'Accademia potrà richiedere, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Azienda, rilevate da apposita scheda; in ogni caso il responsabile dell'azienda sarà tenuto a certificare le ore di tirocinio svolte, la durata complessiva dello stage ed i risultati conseguiti dal tirocinante;

3.3 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso in cui il tirocinante interrompa il tirocinio prima della scadenza fissata, senza informare i responsabili dell'Azienda e senza giustificato motivo, l'Azienda si riterrà svincolata da ogni onere ed impegno, derivante in forza del presente accordo, nei confronti del tirocinante. Tale ultimo potrà altresì sostituito con altro tirocinante.

3.4 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Azienda potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, secondo le norme e le procedure interne all'Azienda stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle disposizioni normative in essa richiamate. Potranno essere erogati eventuali premi in denaro nei particolari casi di eccellenza dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

3.5 L'Azienda garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Azienda garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. L'Azienda si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente, sollevando l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila da qualsiasi onere di verifica.

Art.4 Coperture assicurative



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

4.1 L'Accademia di Belle Arti di L'Aquila si impegna a comunicare, alla sede locale dell'INAIL, la effettiva attivazione delle singole esperienze di tirocinio, al fine di rendere noto che l'ordinaria copertura assicurativa che l'ente garantisce per conto dello stato dovrà coprire, nei casi di volta in volta comunicati, anche le attività di tirocinio che saranno poste in essere dagli studenti coinvolti nei singoli progetti (art. 18 della L. n. 196/1997 ed art. 1 bis del D.P.R. n. 567/1996, quale modificato dal D.P.R. n. 156/1999).

L'Accademia si farà carico di coprire la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei singoli Progetti formativi.

4.2. L'Azienda ha comunque l'obbligo di verificare se risulti necessaria l'apertura di apposita posizione assicurativa presso l'INAIL per i singoli tirocinanti e di porre comunque in essere tutte le procedure necessarie per la completa copertura assicurativa dei tirocinanti, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

4.3 In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila) ed all'Accademia stessa.

Art. 5 Comunicazioni

L'Accademia di Belle Arti di L'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

L'Azienda, per delega che l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori, ove presenti in azienda, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda accetta che l'Accademia renda pubblico il rapporto di collaborazione sorto in forza del presente accordo, nella sezione della web-page riservata alle collaborazioni dalla stessa concluse con imprese/aziende disposte a ricevere gli studenti per esperienze di tirocinio formativo.

Art. 6 Arbitrato

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno come di seguito nominati: uno dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, uno dall'Azienda ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.



Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art. 7 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 8 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce indicata, ha durata di tre anni e si intenderà rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti la data di scadenza.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire in relazione al fatto che i dati personali per la formalizzazione del presente atto costituiscano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

- per l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, la Direttrice, prof.ssa Maria D'Alesio;
- per l'Azienda, il rappresentante legale _____

L'Aquila _____
(data)

Il Rappresentante legale dell'Azienda

La Direttrice dell'Accademia di Belle Arti

Prof.ssa Maria D'ALESIO

(firma)

(firma)